

REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N.837/2017

Sentenza pronunciata all'udienza del
14/09/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
DOTT. FILIPPO PALLADINO
della sezione per le controversie di
lavoro , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n.207/2017 , promossa
da :

_____ /
_____ /
rappresentati e difesi dall'av
che li rappresenta e difende .

-RICORRENTI-

contro :

_____ /
_____ /
IN PERSONA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

_____ /
rappresentata e difesa dall'avv.

-CONVENUTA-

OGGETTO : sanzioni disciplinari



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 25 gennaio 2017 i ricorrenti epigrafiati , entrambi dipendenti della società convenuta presso il punto vendita ,

hanno esposto di essere stati ingiustamente sanzionati con multa a fronte del loro legittimo rifiuto di lavorare nella giornata (festiva) del 15 agosto 2016 : gli attori hanno chiesto di dichiarare l'invalidità e/o illegittimità delle sanzioni disciplinari della multa di 4 ore di retribuzione e condannare la resistente a restituire loro le somme trattenute .

La s.r.l. : si è costituita , contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto ; la resistente ha dedotto la sussistenza di una pattuizione individuale contenuta nel contratto sottoscritto dai ricorrenti , secondo la quale essi si rendevano disponibili ad includere nell'orario di lavoro , in virtù della normale turnazione aziendale , la giornata di domenica e le giornate festive . Il ricorso è fondato e va accolto .



E' ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui spetta al lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo di astensione dal lavoro nella giornata festiva , implicante la facoltà di rifiutare la prestazione ; tale diritto è indisponibile per le organizzazioni sindacali , ma ha carattere disponibile per il lavoratore ; in particolare , la sentenza n.16592/2015 chiarisce che il provvedimento del datore di lavoro , in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la propria attività nella festività infrasettimanale , è nullo , onde la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore è giustificata , sia in attuazione di una eccezione di inadempimento (art.1460 c.c.) , sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti .

Ritiene il giudicante che il patto individuale stipulato al momento della costituzione del rapporto non sia idoneo a vincolare il lavoratore per tutta la durata del rapporto .

Ed invero , il lavoratore finirebbe col rimanere vincolato , per tutta la vita



lavorativa in azienda , ad una scelta non solo espressa in un momento di debolezza quale quello dell'assunzione , ma anche soggetta a valutazioni di opportunità ampiamente variabili tanto nel breve quanto nel lungo periodo ; il consenso manifestato all'atto dell'assunzione non legittima , pertanto , il datore di lavoro a pretendere in via generalizzata la prestazione lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali per tutta la durata del rapporto , con la conseguenza che la prestazione lavorativa in quelle giornate è subordinata ad un nuovo accordo tra le parti da manifestarsi volta per volta in via specifica (V. Trib. Rovereto sent. n.10 del 2016 : Trib. Pordenone sent. n.64 del 2017) . Il comportamento dei ricorrenti appare quindi legittimo e non sanzionabile , onde le sanzioni impugnate vanno annullate e la società convenuta va condannata a restituire le somme trattenute .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .

P.Q.M.

Il Giudice ,



1)Annulla le sanzioni disciplinari impugnate .

2)Condanna la società convenuta a restituire ai ricorrenti le somme trattenute , pari ad Euro 38.08 ciascuno per settembre 2016 ed Euro 38,85 ciascuno per agosto 2016 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali .

3)Condanna la società convenuta alle spese di lite , liquidate complessivamente in Euro 3.000,00 per compensi , oltre spese generali IVA e CPA , da distrarsi .

4)Fissa termine di 60 giorni per il deposito della motivazione .

Bologna , 14 settembre 2017

IL GIUDICE

(dott. Filippo Palladino)

